



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 163

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – 2^
INTEGRAZIONE SEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 20:45 in Bibbiano, nella casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi in materia, si è riunita la Giunta Comunale

All'appello risultano

1	MARAZZI STEFANO	presente
2	TOGNONI PAOLA DELFINA	presente
3	BENASSI GIANNI	presente
4	CURTI MATTEO	presente
5	GUGLIELMI FABIO	presente
6	PELLICCIARI ALESSIA	presente

Assiste Il Vice Segretario comunale sig. Laura Rustichelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Stefano Marazzi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Delibera n. 163 del 23/12/2024

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – 2^a
INTEGRAZIONE SEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190”;

TENUTO CONTO di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

1. Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
3. Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
5. Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
6. Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

mentre per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M., poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b), disponendo che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani sopra elencati – ed ai connessi adempimenti – sono da intendersi riferiti alla corrispondente sezione del PIAO e quindi alla sua approvazione;

b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

RILEVATO che:

- con deliberazione del 28/12/2023, n. 58, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione – Nota di Aggiornamento per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del 28/12/2023, n. 59, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

CONSIDERATO che il Comune di Bibbiano, alla data del 31/12/2023 contava meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2024/2026 è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022, concernente la definizione semplificata del contenuto dello stesso Piano;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2024 ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021 e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 07/06/2024 con la quale è stata approvata un'integrazione della sezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale;

CONSIDERATO CHE si rende ora necessario provvedere ad una ulteriore modifica della sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026, già approvata nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026, con la succitata deliberazione di Giunta comunale n.7/2024 e modificata con la successiva deliberazione di Giunta comunale n.77/2024, in considerazione della necessità di provvedere alla sostituzione di due unità di personale che cesseranno dal servizio per mobilità esterna volontaria e per pensionamento;

EVIDENZIATO CHE la sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 prevede un piano di assunzioni relativo all'arco temporale 2024/2026 ed autorizza al contempo il Servizio Personale Associato dell'Unione Val d'Enza a provvedere con le procedure di reclutamento;

VISTA l'allegata sottosezione di programmazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 (Allegato A), di integrazione del documento già approvato con deliberazione di Giunta comunale n.7/2024 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n.77/2024 e ritenutala meritevole di approvazione, dando atto che è pervenuto il parere favorevole del revisore dei conti agli atti al prot.n.15496 del 23/12/2024;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad integrare il Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026, alla Sottosezione 3.3 Piano Triennale fabbisogni personale;

VISTO i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto da:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e Servizi;

CON VOTI unanimi e favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. **DI APPROVARE** la seconda integrazione al Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026, alla Sottosezione 3.3 - Piano Triennale fabbisogni personale, come da allegato A), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, unitamente ai relativi allegati 3), 4), 5) e 6);
2. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione unitamente all'allegato A) all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica" ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Successivamente, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione, con voti unanimi e favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente
Stefano Marazzi

Il Vice Segretario
Laura Rustichelli

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 180 DEL 23/12/2024

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – 2^
INTEGRAZIONE SEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267:

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE IN
ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

BIBBIANO, LI 23/12/2024

Il Responsabile
Ramolini Silvia / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 180 DEL 23/12/2024

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026 – 2^
INTEGRAZIONE SEZIONE 3.3 – PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

BIBBIANO, LI 23/12/2024

La Responsabile
Rustichelli Laura / InfoCamere S.C.p.A.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 163 DEL 23/12/2024

Attestazione di Pubblicazione

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 30/12/2024 al 14/01/2025 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li 30/12/2024

La Responsabile
Rustichelli Laura / InfoCamere S.C.p.A.

3.3 – Piano Triennale fabbisogni di personale

3.3.1 EVOLUZIONE NORMATIVA.

L'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968.

A norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

L'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.lgs. n. 75/2017 disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa.

A norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.

I commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater dell'art. 1 Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo vigente, prevedono:

- *“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

a) (lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- *557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*

- 557-ter. *In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010);*
- 557-quater. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)".*

Le linee guida ministeriali per la pianificazione dei fabbisogni, di cui all'art.6 ter del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. e art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017 sono state emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018. Le predette linee guida costituiscono una metodologia operativa di orientamento cui le Amministrazioni devono adeguarsi e, in particolare, gli enti territoriali sono legittimati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (paragrafo 1, ultimo capoverso, delle linee guida).

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) si sviluppa, come previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, in prospettiva triennale e annualmente può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e funzionale; inoltre possono essere apportate modifiche in corso d'anno a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, con atto adeguatamente motivato (paragrafo 2, capoverso "Visione triennale del PTFP e cadenza annuale" delle linee guida").

L'art. 16 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 D. Lgs. N. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente alla ricognizione delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria.

L'inosservanza di tale obbligo ricognitivo comporta sanzioni quali l'impossibilità per l'amministrazione inadempiente di procedere ad assunzioni o ad instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro pena la nullità degli atti, oltre che la responsabilità disciplinare per il dirigente che non attivi le procedure previste.

3.3.2 ITER PROCEDIMENTALE.

Al fine di ottemperare all'adempimento normativo sopra citato, prendere atto di eventuali situazioni di soprannumero di unità o eccedenze di personale presso gli Uffici, sono state acquisite le dichiarazioni dei Responsabili dei Servizi del Comune di Bibbiano, conservate agli atti, che, con riferimento alle funzioni ai medesimi attribuite, agli obiettivi assegnati ed ai servizi annessi, hanno attestato l'assenza di eccedenze di unità nell'ambito dei Settori/servizi dagli stessi diretti.

Riepilogo Atti di programmazione fabbisogno del personale precedenti:

Con Deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 24/12/2021 è stata approvata la Programmazione annuale del fabbisogno di personale 2022-2024.

Con le Deliberazioni di Giunta comunale n. 10 del 11/02/2022 e n. 16 del 04/03/2022 sono state approvate le modifiche alla Programmazione annuale del fabbisogno di personale 2022-2024.

Con la Deliberazione di Giunta comunale n.58 del 19/04/2023 è stata approvata la Programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025, nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025.

Con la Deliberazione di Giunta comunale n.7 del 29/01/2024 è stata approvata la Programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026, nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026.

Con la Deliberazione di Giunta comunale n.77 del 07/06/2024 è stata approvata la prima modifica della Programmazione del fabbisogno di personale 2024/2026, nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026.

Stima del trend delle cessazioni:

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

- ANNO 2024: n. 1 Esecutore scolastico specializzato – Area degli operatori esperti - pensionamento
n. 1 Insegnante – Area degli Istruttori - pensionamento
n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori - pensionamento
n. 1 Istruttore amministrativo contabile – Area degli Istruttori – per dimissioni
n. Istruttore tecnico – per dimissioni
- ANNO 2025: n. 1 Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione - pensionamento
- ANNO 2026: Nessuna cessazione prevista

3.3.3 VERIFICHE

I vincoli di finanza pubblica per l'anno 2023 sono stati rispettati e saranno rispettati nel 2024.

L'ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

La programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1. vincoli finanziari:
 - aver rispettato il vincolo di finanza pubblica;
 - avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013
2. vincoli procedurali:
 - le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
 - l'ente deve attestare l'assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
 - l'ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
 - approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016).

Ad oggi, il Comune di BIBBIANO rispetta il principio di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio della spesa di personale del triennio 2011 - 2013, come previsto dalle disposizioni vigenti e come evidenziato nei documenti allegato al Bilancio di previsione 2024/2026.

L'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 prevede che:

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.)) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

Per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020.

Si richiama inoltre la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art.33, comma 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 in materia di assunzioni da parte dei Comuni emanata in data 08/06/2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 11/09/2020.

Con il D.M. sopra richiamato sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020.

Per il Comune di BIBBIANO i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.M. 17/03/2020 - tabelle 1 e 3:

POPOLAZIONE (al 31/12/2022)	10.171
FASCIA	F
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31%

In base quanto specificato dal D.M. 17 marzo 2020, per determinare le capacità assunzionali dell'ente occorre calcolare il rapporto tra spese di personale sulla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata.

La circolare esplicativa, al punto 1.2 *Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spese/entrate*, in riferimento al suddetto D.M. chiarisce che “l'articolo 2 contiene la definizione delle voci da inserire al numeratore e al denominatore del rapporto ai fini della determinazione del valore di riferimento per ciascuna amministrazione.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, gli impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale da considerare, sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001, U1.03.02.12.002, U1.03.02.12.003, U1.03.02.12.999.

Per “entrate correnti” si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

Deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Al fine di determinare, nel rispetto della disposizione normativa di riferimento e con certezza ed uniformità di indirizzo, le entrate correnti da considerare appare opportuno richiamare gli estremi identificativi di tali entrate, come riportati negli allegati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione accertamenti;”

Come indicato, all'art.3, comma 1 lett.a) del D.M. nella spesa di personale va ricompresa la spesa “per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”.

Si è ritenuto, pertanto, di ricomprendere nel conteggio delle spese di personale la quota di spesa di personale relativa al personale trasferito all'Unione Val d'Enza alla quale il Comune di BIBBIANO partecipa.

Si è ritenuto, inoltre, al fine di rendere omogeneo il calcolo della percentuale della spesa di personale sulle entrate correnti, di includere al denominatore la quota della media delle entrate correnti dell'ultimo triennio dell'Unione Val d'Enza, al netto del FCDE nella percentuale di partecipazione del Comune di BIBBIANO.

Sono stati acquisiti i dati dall'Unione Val d'Enza relativi al rendiconto della gestione 2023 approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n.13 del 09/05/2024, in particolare, l'allegato 4), parte integrante e sostanziale della presente Piano relativo al prospetto di calcolo dei suddetti dati relativi all'Unione Val d'Enza.

I dati relativi al Rendiconto della Gestione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.11 del 29/04/2024, il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari al 18,60% sono evidenziati nel prospetto di calcolo di cui all'allegato 5), parte integrante del presente Piano;

Vengono raffrontati la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di BIBBIANO si colloca al di sotto del valore soglia *“più basso per la fascia demografica di appartenenza; questo significa che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 27,00%;*

Si sottolinea che, con la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 15/04/2022, veniva approvata la cessione di spazi assunzionali per assunzioni a tempo indeterminato all'Unione Val d'Enza ai sensi di quanto disposto dal suddetto art.32, comma 5 del D.lgs. n.267/2000 per un importo di € 50.000.

A seguito di tali verifiche:

- i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente per assunzioni a tempo indeterminato la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nell'art. 5 del D. L. 34/2019 che, per il comune di BIBBIANO, per l'anno 2024, è pari al 22% della spesa del personale 2018, come evidenziato nell'allegato 6) al presente Piano;
- il valore così determinato per il comune di BIBBIANO risulta pari a € 381.983,68 (consuntivo 2018 +22%), importo dal quale risulta detratta la quota assunzionale ceduta all'Unione, con la conseguente possibilità di incremento della spesa del personale per nuove assunzioni, per l'anno 2024, fino alla concorrenza di tale cifra che si colloca al di sotto del valore soglia su indicato.

Le previsioni di assunzione di personale a tempo indeterminato di cui al presente atto, si attestano al di sotto dei valori soglia sopra indicati.

3.3.4 PROGRAMMAZIONE LAVORO FLESSIBILE

Per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *“4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".*

La deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, ha chiarito che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con*

l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."

Ai sensi del vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-*bis*, del d.l. 90/2014, si ritiene di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il comma 1-quater del D.L. 113/2016, convertito nella legge 7 agosto 2016, n. 160 prevede l'esclusione dalle limitazioni di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 degli incarichi ex art. 110, comma 1, TUEL.

VISTA la seguente tabella riassuntiva:

	Importo
Spese lavoro flessibile anno 2009:	
Personale a tempo determinato	38.811
COCOCO	0,00
Limite spesa per lavoro flessibile anno 2024	38.811

Tale quota va integrata con l'importo di € 35.000 per il quale è stata disposta la cessione con deliberazione di Giunta dell'Unione Val d'Enza n.36 del 26/04/2022.

Per sopraggiunte necessità dell'ente, nei limiti delle capacità assunzionali dell'Ente e del tetto di spesa di personale, si potrà procedere, nell'anno 2024, secondo i seguenti ambiti di intervento:

- eventuale attivazione di assunzioni a tempo determinato per esigenze di carattere straordinario o per sostituzioni d'urgenza;
- eventuale attivazione di convenzioni per utilizzo congiunto di personale di altri enti per sopperire eventuali esigenze urgenti di sostituzione di personale e/o potenziamento uffici e servizi.

3.3.5 PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE 2024/2026

Ad integrazione di quanto previsto con la programmazione di fabbisogno di personale 2024/2026, approvata con deliberazione n.7 del 29/01/2024, per il triennio 2024/2026 e della successiva modifica approvata con deliberazione di Giunta comunale n.77 del 07/06/2024, si prevedono le seguenti assunzioni:

ANNO 2024				
AREA	PROFILO PROFESSIONALE	SERVIZIO	MODALITA' DI SELEZIONE	N. POSTI
Operatori esperti	Collaboratore tecnico professionale	Assetto ed Uso del Territorio/Ambiente	Utilizzo graduatoria concorsuale/concorso pubblico <i>Procedura già prevista nel precedente atto di programmazione del fabbisogno di personale</i>	1

Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	Scuola, Cultura, Sport e Casa	Utilizzo graduatoria concorsuale/concorso pubblico/mobilità esterna <i>Sostituzione di dipendente che cesserà dal servizio per pensionamento –</i> <i>Procedura già prevista nel precedente atto di programmazione del fabbisogno di personale</i>	1
Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	Affari Generali e Bilancio	Utilizzo graduatoria concorsuale/concorso pubblico/mobilità esterna <i>Sostituzione di dipendente cessato dal servizio per dimissioni</i> <i>Procedura già prevista nel precedente atto di programmazione del fabbisogno di personale</i>	1
Istruttori	Istruttore amministrativo contabile	Affari Generali e Bilancio	Utilizzo graduatoria concorsuale anche di altri enti/concorso pubblico/mobilità esterna <i>Sostituzione di un dipendente in uscita per mobilità esterna</i>	
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario amministrativo contabile – Responsabile di Servizio	Scuola, Cultura, Sport e Casa	Selezione art.110, comma 1 D.Lgs.n.267/2000 per la durata del mandato amministrativo <i>Procedura già prevista nel precedente atto di programmazione del fabbisogno di personale</i>	1
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario amministrativo contabile – Responsabile di Servizio - part time 18 ore settimanali	Tributi	Selezione art.110, comma 1 D.Lgs.n.267/2000 per la durata del mandato amministrativo <i>Procedura già prevista nel precedente atto di programmazione del fabbisogno di personale</i>	

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario amministrativo contabile	Ufficio di supporto al Sindaco e alla Giunta comunale	Selezione art.90 D.Lgs.n.267/2000 per la durata del mandato amministrativo <i>Procedura già prevista nel precedente atto di programmazione del fabbisogno di personale</i>	1
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Funzionario tecnico	3° Servizio – Assetto ed Uso del Territorio/Ambiente	Mobilità esterna <i>Sostituzione pensionamento</i>	1

ANNO 2025

Nessuna assunzione prevista - La possibilità di nuove assunzioni sarà valutata a seguito delle eventuali cessazioni di personale verificatesi e dell'analisi delle capacità di spesa valutata ai sensi delle disposizioni vigenti

ANNO 2026

Nessuna assunzione prevista - La possibilità di nuove assunzioni sarà valutata a seguito delle eventuali cessazioni di personale verificatesi e dell'analisi delle capacità di spesa valutata ai sensi delle disposizioni vigenti

La spesa derivante dal presente atto di programmazione è prevista negli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024/2026 relativi ai capitoli di spesa di personale.

La spesa per la dotazione organica prevista, tenuto conto della presente programmazione, ammonta ad € 1.178.553,53 come da Allegato 3), spesa che è prevista nelle previsioni di bilancio 2024/2026.

In merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale è stata inviata apposita informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art.4, comma 5 del CCNL del 16/11/2022, con nota del Settore Gestione Risorse Umane dell'Unione Val d'Enza del 14/12/2024, prot.n.26468.

Agli atti viene acquisito il verbale n. 93 in data 20/12/2024, prot. n.15496 del 23/12/2024, concernente il parere favorevole del Revisore Unico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448.

Viene fatta salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale ed annuale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione o alle modalità di reclutamento del nuovo personale.

Sono acquisiti agli atti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

UNIONE VAL D'ENZA

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2023

SPESA DI PERSONALE

impegni di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale

macroaggregato

2023

U.1.01.00.00.000

3.019.750,48

Redditi da lavoro dipendente

U1.03.02.12.001

71.724,55

U1.03.02.12.002

2.454,06

U1.03.02.12.003

0,00

U1.03.02.12.999

0,00

altre forme di lavoro flessibile

3.093.929,09

	QUOTA PERSONALE TRASFERITO pm	QUOTA PERSONALE TRASFERITO SST	QUOTA PERSONALE TRASFERITO SIA	QUOTA PERSONALE TRASFERITO UFFICIO RISORSE UMANE	TOTALE SPESE DI PERSONALE A CARICO ENTE	PERCENTUALE DI PARTECIPAZION E SULLA SPESA DI PERSONALE DA APPLICARE AL SUCCESSIVO RIPARTO DELLE ENTRATE CORRENTI
Bibbiano	150.950,01	143.302,36		108.662,00	402.914,38	16,89%
Campegine	82.608,16	80.681,95		39.147,00	202.437,11	8,48%
Canossa	72.871,00	38.713,10		0,00	111.584,10	4,68%
Cavriago	180.917,71	188.625,51	33.880,42	65.102,00	468.525,64	19,63%
Gattatico	84.566,27	107.787,05		0,00	192.353,32	8,06%
Montecchio	248.038,32	189.627,34		72.771,00	510.436,66	21,39%

Allegato 4

San Polo	81.688,29	53.849,48		29.167,00	164.704,78	6,90%
Sant'Ilario	171.444,71	161.824,95		0,00	333.269,65	13,97%
	1.073.084,47	964.411,74	33880,42	314.849,00	2.386.225,63	100%

Percentuale di riparto quote spesa personale su totale spese	77,13
---	--------------

Tale percentuale di riparto va applicata al riparto delle entrate correnti

ENTRATE CORRENTI **Accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate relativi agli
ultimi tre rendiconti approvati**

titoli I -II -III	2023	2022	2021
01 entrate tioli I	0,00	0,00	0,00
02 entrate titolo II (al netto trasferimenti dal Comune di Bibbiano)	10.987.151,02	10.477.386,77	10.623.672,30
03 entrate titolo 3	2.123.021,07	2.603.041,33	2.788.903,75
TOTALE	13.110.172,09	13.080.428,10	13.412.576,05

FCDE - assestato	2023		
	785.630,00		

MEDIA ENTRATE	13.201.058,75
FCDE	785.630,00
AL NETTO FCDE	12.415.428,75

Allegato 4

Quota entrata da ripartire tra gli enti		9.576.020,19
77,13% entrate correnti		
QUOTA COMUNE DI BIBBIANO		1.616.911,74

CAPACITA' ASSUNZIONALE D.M. 17 MARZO 2020									
			DENOMINATORE			NUMERATORE			
			BILANCIO ENTE	UNIONE VDE	TOTALI	BILANCIO ENTE	UNIONE VDE	CESSIONE SPAZI ASSUNZIONALI UVE	SPESE PERSONALE*
ACCERTAMENTI ENTRATE 2023			€ 8.389.145,41		€ 8.389.145,41	€ 1.347.010,90	€ 402.914,38	€ 50.000,00	€ 1.799.925,28
ACCERTAMENTI ENTRATE 2022			€ 8.199.428,64		€ 8.199.428,64				
ACCERTAMENTI ENTRATE 2021			€ 8.216.650,28		€ 8.216.650,28				
MEDIA ENTRATE 2021/2023			€ 8.268.408,11		€ 8.268.408,11				
FCDE 2023			€ 206.783,29						
MEDIA AL NETTO DEL FCDE			€ 8.061.624,82	€ 1.616.911,74	€ 9.678.536,56				

CALCOLO			
SPESE PERSONALE		€ 1.799.925,28	
ENTRATE		€ 9.678.536,56	
PERCENTUALE		18,60%	

* SPESE PERSONALE: Macroaggregato U.1.01.00.00.000 e Trasferimenti, cococo, tirocini, LSU

BIBBIANO	tabella 1	tabella 3
	27,00%	31,00%

TABELLA 1)

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti 27,6%	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%

TABELLA 3)

c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,00%

Allegato 6

CALCOLO SPAZI ASSUNZIONALI

RAPPORTO SPESA DI PERSONALE/ENTRATE CORRENTI

18,60%

INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE
(AD INVARIANZA ENTRATE)

813.279,59

SPESA PERSONALE ANNO 2018

1.963.562,17

TABELLA 2 - D.M. 17 MARZO 2020

Percentuali massime di incremento spesa per assunzioni di personale su spesa 2018

	2020	2021	2022*	2023*	2024*
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9%	16%	19%	21%	22%
Comune di Bibbiano	176.720,60	314.169,95	323.076,81	362.348,06	381.983,68

I valori percentuali riportati in tabella rappresentano un incremento rispetto alla "spesa di personale 2018" per cui la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva ingloba la percentuale degli anni precedenti

*dalla percentuale di incremento è stata dedotta la quota di spazio assunzionale ceduta all'Unione

DOTAZIONE ORGANICA COMUNE DI BIBBIANO		valore unitario	spesa totale
NUMERO	AREA		
7	Funzionari	33.045,11 €	231.315,77 €
24	Istruttori	30.424,47 €	730.187,28 €
8	Operatori esperti	27.131,31 €	217.050,48 €
		totale	1.178.553,53 €